



ASTE GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI PADOVA

ISTANZA EX ART. 22, PRIMO COMMA LETT. D), CCII

ASTE GIUDIZIARIE®

Nell'interesse della **Cooperativa Reduci Combattenti Partigiani Nicolò Tommaseo** (c.f. e p. iva 00211660287, numero di iscrizione REA PD – 53893), con sede legale in 35127 - Padova (PD), Corso Stati Uniti n. 50, in persona del legale rappresentante sig. Temporin Antonio (c.f. TMP NTN 64H19 A613U) nato a Baone (PD) il 19.06.1964, e ivi residente in via Ca' Orologio n. 156/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Lo Presti del Foro di Padova (c.f. LPR FPP 75M03 G224P), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 049.8788740 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata filippo.lopresti@ordineavvocatipadova.it, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Padova, Via N. Tommaseo n. 68, in forza di procura allegata in calce alla presente istanza, altresì assistita dal dott. Marco Razzino (c.f. RZZ MRC 70S12 G224F), in qualità di *advisor* finanziario, con studio in Padova, Via Gozzi n. 24, nonché dal dott. Umberto Andolfo (c.f. NDL MRT 76T27 F382R), con studio in Padova, via G.A. Longhin n. 131,

- Istante -

*

I. BREVI CENNI SULLA COOPERATIVA E SUL SUO STATO DI CRISI.

La Cooperativa Reduci Combattenti Partigiani Nicolò Tommaseo (di seguito, per brevità, anche "*La Cooperativa*" o "*la Ricorrente*") è stata costituita in data 27.04.1948 per offrire occasioni di lavoro per i sopravvissuti alle due guerre mondiali privi di specifiche qualifiche, da cui il nome stesso "*Reduci Combattenti Partigiani*" (**doc. 1 – visura storica Coop. RCP**).

Tuttora, a distanza di 76 anni, la Cooperativa ha consolidato un ruolo operativo di riferimento nel mercato agroalimentare di Padova (di seguito, per brevità, anche "*MAAP*") all'interno del quale svolge attualmente servizi di scarico, carico e movimentazione delle merci con utilizzo di spazi, mezzi ed attrezzature idonee, garantendo un servizio essenziale per il mercato stesso 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno con il coinvolgimento dei 98 dipendenti della cooperativa, nonché dei soci, in forza di una concessione amministrativa da parte del MAAP rinnovata in data 05.05.2021 (prot nn. 2249-2250-2251) e in scadenza a fine 2026 (**doc. 2 – concessione MAAP**).





Il Mercato Agroalimentare di Padova si colloca tra i primi 5 mercati per capacità commerciale a livello nazionale, su un totale di circa 120 mercati all'ingrosso e alla produzione censiti dalla Guida Nazionale dei Mercati e Centri Agroalimentari all'ingrosso italiani. Il MAAP è leader nazionale nell'attività di esportazione, in particolare verso i Paesi dell'Est. Invero la Cooperativa vanta plurimi clienti stranieri, ai quali offre un servizio completo di etichettatura, imballaggio e carico.

La Cooperativa ha attraversato nel corso degli ultimi anni una situazione di crisi economica e finanziaria, dovuta a molteplici fattori fra cui: (i) l'inadeguatezza delle tariffe applicate allo svolgimento delle attività tipiche, (ii) inefficienze operative che hanno ridotto, dal punto di vista quantitativo, la lavorazione delle merci e dilatato le tempistiche, (iii) inefficienze gestionali che hanno provocato significative criticità nella rendicontazione delle prestazioni effettuate e nella conseguente corretta remunerazione delle stesse.

La Cooperativa, a partire dall'anno 2020, ha affrontato con impegno un percorso di ristrutturazione ed efficientamento della propria struttura e capacità operativa, ponendo in essere una profonda revisione dei rapporti economici con i propri principali clienti (grossisti operanti nel mercato ortofrutticolo di Padova), al fine di ritrovare equilibrio economico e finanziario;

Per tutto quanto sopra succintamente esposto, la Cooperativa ha deciso di avviare un percorso di risanamento attraverso lo strumento della Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa (di seguito, per brevità, anche "CNC"), ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII, viste anche le implicazioni sociali che deriverebbero dallo scenario alternativo come si dirà meglio *infra*.

*

II. IL PERCORSO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA INTRAPRESO DALLA COOPERATIVA.

In conseguenza della situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario in data 27.5.2025 la Cooperativa ha presentato presso la Camera di Commercio di Padova istanza di accesso al percorso di CNC, chiedendo la nomina dell'Esperto ex art. 17 e ss. del CCII e con richiesta di sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui all'art. 20, comma 1, CC.

In data 7.6.2025, l'Esperto nominato nella persona del dott. Matteo Tomasi (C.F.: TMS MTT 65M22 L7811) ha comunicato alla Cooperativa istante l'accettazione della nomina, la quale è stata iscritta nel Registro delle Imprese.

In data 20.6.2025 la Cooperativa ha ricevuto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (di seguito, per brevità, "il *Ministero*") pec di comunicazione di avvio, ai sensi



dell'art. 7 della l. 241/1990, del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art 2545-*terdecies* c.c., contenente l'avviso del termine di 15 giorni dalla comunicazione medesima per eventuali controdeduzioni della debitrice, da trasmettersi a mezzo pec.

Anche in ragione della Comunicazione ricevuta dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, con successiva istanza presentata presso la Camera di Commercio di Padova in data 30.6.2025, la Società ha chiesto altresì l'applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 18 CCII inizialmente non richieste; in data 1.7.2025 la cennata istanza di applicazione di misure protettive è stata pubblicata nel Registro delle Imprese e il giorno seguente 2.7.2025 è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale il Ricorso ex artt. 669 bis c.p.c. e 19 e ss. CCII per la conferma delle misure protettive e l'adozione dei provvedimenti cautelari nel procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa, il quale ha assunto il numero di ruolo 6869/2025 R.G. (dott. Giovanni Giuseppe Amenduni).

Nel parere depositato in data 1.8.2025, l'Esperto ha evidenziato come la situazione economico-finanziaria della Cooperativa, pur critica, presentasse elementi di recuperabilità attraverso la prosecuzione dell'attività e la stipulazione di un accordo con l'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'Esperto ha ritenuto che le misure protettive richieste fossero funzionali al buon esito delle trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, sottolineando l'opportunità di confermare per 120 giorni il divieto di azioni esecutive e cautelari, la sospensione delle scadenze relative alle rateazioni erariali, nonché la tutela dei contratti pendenti e delle linee di credito. In via subordinata, l'Esperto ha espresso parere favorevole anche alla concessione delle misure cautelari richieste, ritenendo che la sospensione della liquidazione coatta amministrativa e degli obblighi di pagamento delle rateazioni potessero preservare la continuità aziendale e favorire il risanamento.

All'udienza del 5.8.2025 erano presenti il legale rappresentante della Cooperativa sig. Antonio Temporin con i propri *advisors* e l'Esperto con l'avv. Michela Giordani; il Giudice, ascoltate tutte le parti presenti, si è riservato.

Con Ordinanza del 5.8.2025 l'intestato Tribunale il Tribunale di Padova ha confermato le misure protettive *erga omnes*, già operanti ex art. 18 CCII, per 120 giorni, e ha concesso le seguenti misure cautelari richieste, per la durata di 120 giorni:

- inibizione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dall'emanare il provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa;
- sospensione dell'obbligo di pagamento delle somme dovute in base alle rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, senza incorrere nella



decadenza dal beneficio del termine né nella perdita dei benefici derivanti dalla rateizzazione.

Il Tribunale ha ritenuto che tali misure, unitamente a quelle protettive, fossero funzionali al buon esito delle trattative e coerenti con il piano di risanamento prospettato dalla Cooperativa, valorizzando il parere favorevole reso dal dott. Matteo Tomasi.

Tali misure protettive confermate per 120 giorni con la cennata ordinanza ed efficaci, per effetto del c.d. *automatic stay*, a far data dal giorno 1.7.2025, sarebbero andate a scadere in data 29.10.2025.

Pertanto, in data 28.10.2025, la Cooperativa ha chiesto la proroga ai sensi dell'art. 19, comma quinto, CCII, senza soluzione di continuità rispetto alle misure precedentemente confermate, della durata delle misure protettive del patrimonio della Cooperativa per ulteriori 120 giorni, così come definite e confermate con l'ordinanza del giorno 5.8.2025, nel rispetto del termine massimo di efficacia delle misure protettive nella composizione negoziata individuato in 240 giorni ai sensi dell'art. 19, comma quinto, CCII, nonché la proroga, con i medesimi termini, della sospensione dell'obbligo di pagamento delle somme dovute dalla Cooperativa per effetto della rateizzazione concessa degli avvisi presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, senza incorrere nella decadenza del beneficio del termine e nella decadenza dei benefici derivanti dalla rateizzazione medesima, qualora l'intestato Tribunale non avesse ritenuto che la decadenza potesse già intendersi impedita per effetto della conferma delle misure protettive erga omnes ed in particolare di quella di cui all'art. 18, terzo comma, CCII. In tale sede la Cooperativa non ha richiesto la proroga della misura cautelare volta ad inibire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di emanare il provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa, posto che, con pec del 3.9.2025, il Ministero ha comunicato alla Cooperativa la chiusura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, visto l'accesso della Cooperativa al percorso di CNC con relativa istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari, argomentando in particolare che *“in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento attivato, questo ufficio ritiene di non dover procedere all'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in parola. Pertanto, l'istruttoria di cui sopra è da ritenersi conclusa senza adozione di alcun provvedimento”*.

A seguito del deposito di tale istanza di proroga, l'intestato Tribunale, con decreto di fissazione dell'udienza n. cronol. 10118/2025 del 30.10.2025, ha fissato l'udienza del giorno 11.11.2025, concedendo termine all'Esperto sino al 7.11.2025 per il deposito del proprio parere.

In data 6.11.2025 l'Esperto ha depositato il parere richiesto dal Tribunale asserendo che nel corso della vigenza delle misure protettive e cautelari già confermate e concesse, non erano emersi fatti sopravvenuti tali da giustificare la revoca. Il dott. Tomasi ha evidenziato che il progetto di risanamento iniziale, fondato sulla continuità aziendale diretta, era stato riformulato in favore di una continuità indiretta mediante la cessione dell'azienda in esercizio a una *newco*, soluzione ritenuta più coerente con l'andamento dei flussi e con le effettive possibilità di soddisfacimento del credito erariale. L'Esperto ha rilevato inoltre che le trattative risultavano effettivamente avviate con l'Agenzia delle Entrate, la quale aveva manifestato un atteggiamento collaborativo e disponibile alla valutazione di una proposta ex art. 23, comma 2 *bis*, CCII, e che le interlocuzioni risultavano in avanzato stato di sviluppo.

L'Esperto si è espresso favorevolmente alla proroga delle misure protettive e cautelari per ulteriori 120 giorni, ritenendo sussistenti sia il requisito il *fumus boni iuris*, in termini di ragionevole perseguibilità del risanamento, che del *periculum in mora*, data la necessità di preservare il patrimonio aziendale e cristallizzare il passivo e la concreta progressione delle trattative; la proroga delle misure non avrebbe infatti comportato un pregiudizio sproporzionato per i creditori, anche in ragione del fatto che la Cooperativa continuava ad adempiere regolarmente alle obbligazioni correnti.

In data 11.11.2025 il Tribunale di Padova, con provvedimento di proroga delle misure protettive e cautelari, ha rilevato che, alla luce degli atti depositati e del parere espresso dall'Esperto, l'obiettivo del risanamento appariva ragionevolmente perseguibile anche in ragione delle modifiche apportate al progetto originario, permanendo le esigenze di protezione del patrimonio aziendale da iniziative esecutive dei singoli creditori e la necessità di cristallizzazione del passivo. L'intestato Tribunale ha valorizzato il fatto che le trattative risultavano in stato di effettivo avanzamento e che l'unico creditore coinvolto aveva manifestato un atteggiamento di apertura verso una soluzione idonea a salvaguardare la continuità aziendale e i posti di lavoro recependo che la Cooperativa stava adempiendo regolarmente alle obbligazioni correnti, escludendo così il rischio di aggravamento del passivo e di un pregiudizio per i creditori.

Per tutte le ragioni qui brevemente riassunte, il Tribunale ha accolto l'istanza disponendo la proroga delle misure protettive e cautelari già concesse per ulteriori 120 giorni.

Si precisa che le misure protettive sono ormai scadute in data 26.2.2026 e **la durata del percorso di CNC andrà a scadere in data 2.6.2026**, ossia fino alla scadenza del termine massimo previsto dall'art. 17 comma 7 CCII, pari a 180 giorni prorogati di ulteriori 180 giorni decorrenti dall'accettazione della nomina avvenuta in data 06.06.2025 (***doc. 3 – dichiarazione di accettazione della proroga da parte dell'Esperto***).

*

III. IL PIANO AGGIORNATO.

L'aggiornamento del piano di risanamento (**doc. 4 – piano aggiornato**) prevede la continuazione dell'attività d'impresa in via indiretta, precisamente attraverso la conduzione in affitto e successiva cessione dell'azienda alla società [REDACTED] (cf. [REDACTED] costituita in data 10.12.2025, avente sede legale in 35127– Padova, Corso Stati Uniti n. 50 e rappresentata dal legale rappresentante e AU sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (**doc. 5 - visura evasione protocollo 176047/2025 del 16.12.2025 costituzione 1 [REDACTED] [REDACTED]**

Come anticipato, il piano di risanamento prevede che il prezzo di cessione dell'azienda, stimato in circa euro 365.000 sulla base della perizia di stima redatta dal dott. Enrico Grigolin, unitamente alle disponibilità di cassa formatesi/in corso di formazione nel periodo antecedente e successivo alla cessione, costituisca la provvista finanziaria per l'adempimento della proposta transattiva.

L'operazione, di cui si dirà meglio *infra*, verrà condivisa con le OO.SS. di riferimento, con le quali verrà altresì sottoscritto un accordo di conciliazione ex art. 17, L. 428/1990, avente ad oggetto il trasferimento in capo all'affittuaria di tutti i lavoratori già alle dipendenze di RCP con il mantenimento delle condizioni economiche e normative secondo le previsioni del CCNL già in uso presso la concedente e con mantenimento anche dell'anzianità pregressa. Come si dirà meglio *infra*, il piano prevede la presentazione ad Agenzia delle Entrate di una proposta di transazione fiscale con pagamento di euro 700.000 e stralcio del residuo, offrendo così il pagamento del debito *de quo* nei limiti del 40% circa dell'intero, comprensivo di interessi e sanzioni stimate, ovvero del 50% circa se rapportato al solo debito in linea capitale.

Il pagamento proposto prevede il versamento di una maxi-rata iniziale di euro 350.000 da versarsi entro il 30.11.2026 e di successiva rateazione sino al 31.12.2029 (tre rate annuali), con applicazione del tasso legale.

Il piano è corredato da proiezioni economico-finanziarie per il triennio 2026–2028, che evidenziano una capacità prospettica di generazione di risorse liquide compatibile con gli impegni assunti.

Sono state inoltre simulate le situazioni patrimoniali post-cessione sia della Cooperativa, che vedrebbe il ripristino della positività del patrimonio netto mediante iscrizione del credito verso la *newco*, sia della *newco* stessa, che acquisirebbe l'azienda con pagamento dilazionato coerente con la capacità di generazione di cassa.

*

IV. LE INIZIATIVE MEDIO TEMPORE INTRAPRESE.**a) La perizia di stima dell'azienda.**

In data 25.1.2026 il dott. Enrico Grigolin, iscritto all'ordine dei commercialisti di Padova, ha dimesso la propria valutazione del complesso aziendale della Cooperativa in scenari alternativi di continuità e di liquidazione, nell'ambito del percorso di composizione negoziata della crisi.

Il dott. Grigolin ha ricostruito la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, individuando le principali cause della crisi in inefficienze operative, inadeguatezza delle tariffe applicate, criticità gestionali e nell'incremento dell'esposizione erariale e previdenziale, aggravata dagli effetti della pandemia e da un accertamento INPS. È stato altresì esaminato il piano di risanamento predisposto dalla Società, fondato sulla continuità aziendale indiretta mediante affitto e successiva cessione del complesso aziendale alla *newco*, ritenendo le assunzioni economico-finanziarie complessivamente ragionevoli e coerenti con il contesto di riferimento.

Applicando il metodo finanziario dei flussi di cassa attualizzati (DCF), lo stimatore ha determinato il valore del complesso aziendale in ipotesi di continuità aziendale in euro 360.000 circa, ritenendo invece difficilmente praticabile l'ipotesi di esercizio provvisorio in ambito liquidatorio, in assenza di concrete prospettive di cessione competitiva a valori apprezzabili, valorizzando la natura prevalentemente immateriale e *labour-intensive* dell'attività.

Nell'ipotesi di liquidazione giudiziale senza continuità, il dott. Grigolin ha stimato il valore di realizzo atomistico dei beni strumentali in euro 37.000 circa, concludendo nel senso che il valore economico dell'azienda risultava significativamente superiore nello scenario di continuità rispetto all'alternativa liquidatoria (*doc. 6 – perizia di stima dott. Enrico Grigolin e relativi allegati*).

b) L'attestazione del dott. Marcello Dalla Costa.

Con relazione di attestazione redatta nel marzo 2026, il dott. Marcello Dalla Costa ha attestato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 *bis*, CCII, la veridicità dei dati aziendali, della fattibilità del piano di risanamento e della convenienza della proposta transattiva formulata dalla Cooperativa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (*doc. 7 – attestazione dott. Marcello Dalla Costa e relativi allegati*).

L'attestatore ha ricostruito lo stato di crisi della Cooperativa, individuandone le cause principali nelle inefficienze operative emerse a partire dagli anni 2017 e 2018, nell'inadeguatezza dei margini rispetto ai costi del personale, nell'incremento dell'indebitamento tributario e previdenziale e, in particolare, negli effetti dell'accertamento INPS che aveva determinato l'emersione di un rilevante debito per contributi non contabilizzati sulle mensilità aggiuntive. È stato altresì evidenziato come la situazione si fosse aggravata nel periodo pandemico, con l'azzeramento del patrimonio netto.






Il dott. Dalla Costa ha quindi esaminato in modo analitico il progetto di risanamento elaborato nell'ambito del presente percorso di composizione negoziata della crisi, fondato sulla continuità aziendale indiretta mediante affitto e successiva cessione dell'azienda a una *newco* costituita da ex soci della Cooperativa, nonché sulla definizione dell'esposizione erariale attraverso un accordo transattivo ex art. 23, comma 2 *bis*, CCII. In tale contesto, ha valutato la coerenza delle assunzioni economico-finanziarie poste alla base del piano, la congruità delle previsioni di flusso di cassa e la sostenibilità delle modalità di adempimento del debito tributario, anche alla luce della cennata perizia di stima dell'azienda redatta dal dott. Enrico Grigolin.




Sotto il profilo della veridicità dei dati aziendali, l'attestatore ha svolto specifiche verifiche sulle principali voci dell'attivo e del passivo risultanti dalla situazione contabile al 31.12.2025, esaminando la documentazione contabile, bancaria e fiscale, nonché le risultanze delle perizie e le attestazioni del revisore legale, concludendo che i dati posti a base del piano sono completi, attendibili e correttamente rappresentativi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa.



Quanto alla fattibilità del piano, l'attestatore ha ritenuto che la manovra prospettata sia complessivamente sostenibile, tenuto conto sia dei flussi derivanti dalla gestione in continuità diretta fino al momento della cessione dell'azienda, sia dei pagamenti dovuti dalla *newco* a titolo di prezzo di acquisto, pur evidenziando come il buon esito del piano fosse in parte legato all'avvio ordinato dell'attività della *newco* e alla disponibilità e mantenimento di adeguate linee di credito a breve termine.



È stato comunque ritenuto che, anche alla luce delle analisi di sensitività e degli *stress test* effettuati, il piano presentasse un grado di rischio compatibile con gli obiettivi di risanamento perseguiti.



Infine, l'attestatore ha svolto una valutazione comparativa tra la proposta transattiva rivolta all'Agenzia delle Entrate e lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, tenendo conto del presumibile valore di realizzo dell'attivo, dei costi della procedura e della sostanziale assenza di concrete prospettive di esperibilità di azioni recuperatorie o risarcitorie e ha concluso che, nello scenario liquidatorio, il credito erariale non troverebbe apprezzabile soddisfazione, mentre la proposta formulata dalla Cooperativa garantisce al creditore pubblico una soddisfazione non inferiore e temporalmente più rapida, attestandone pertanto la convenienza ai sensi della normativa vigente.



c) La proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda.

In data 26.3.2026 la [REDACTED] ha presentato alla Cooperativa proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, nell'ambito del percorso di composizione negoziata della crisi ex artt. 17 ss. CCII, condizionata all'autorizzazione del Tribunale ai



sensi dell'art. 22, primo comma, lett. d), CCII (**doc. 8 – proposta irrevocabile acquisto azienda**).

Tale proposta è stata poi prorogata in data 22.4.2026 sino al 31.5.2026 (**doc. 9 – proroga proposta irrevocabile di acquisto**).

Anche alla luce delle risultanze della perizia di stima del valore dell'azienda redatta dal dott. Grigolin, [REDACTED] ha offerto, a titolo di corrispettivo, il pagamento di complessivi euro 365.000, tenendo altresì conto dell'assunzione, mediante accollo liberatorio, delle passività relative ai rapporti di lavoro trasferiti, del TFR e dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive maturati alla data del trasferimento dell'azienda.

Il prezzo, suscettibile di aggiornamento sulla base dei valori risultanti dalla contabilità alla data effettiva della cessione, è previsto in tre rate annuali come di seguito articolate:

- prima rata pari ad euro 130.000 entro il 31.12.2027,
- seconda rata pari ad euro 130.000 entro 31.12.2028,
- la terza rata pari ad euro 105.000 entro 31.12.2029.

La proposta è sottoposta alle seguenti condizioni sospensive: (i) autorizzazione del Tribunale ex art. 22, lett. d) e comma 1-bis, CCII in relazione al trasferimento dell'azienda senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c. entro il 31 maggio 2026 (giusta proroga sub doc. 8); (ii) buon esito del percorso di risanamento di Coop. RCP nell'ambito della composizione negoziata entro il 6 giugno 2026.

È previsto che la proposta mantenga la propria efficacia anche nell'ipotesi di mancato avveramento della condizione *supra* indicata sub. (ii) e nell'ipotesi di accesso della Cooperativa a ulteriori strumenti di regolazione della crisi con esito favorevole entro il 31.12.2026.

Si precisa che tale offerta prevede il trasferimento dell'azienda con patto di riservato dominio, al fine di garantire la Cooperativa nell'ipotesi di mancato pagamento integrale del prezzo pattuito da parte della proponente.

d) La proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2 bis, CCII.

Con proposta di transazione fiscale trasmessa all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 11.4.2026, la Cooperativa ha formulato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 *bis*, CCII, una proposta di transazione dei crediti tributari (**doc. 10 – proposta transazione fiscale trasmessa in data 11.4.2026**).

La Cooperativa ha premesso di aver maturato nei confronti dell'Erario un'esposizione debitoria complessiva pari ad euro 1.660.160,69, comprensiva di imposte, sanzioni e interessi, come risultante dal certificato unico dei debiti tributari e dalla situazione fornita dall'Agente della Riscossione, ricostruendo le cause della crisi che hanno condotto a tale indebitamento e progressivo deterioramento dell'equilibrio patrimoniale e finanziario ed individuandole nelle inefficienze operative emerse a partire dagli anni 2017 e 2018,

nell'aggravio del costo del lavoro conseguente all'accertamento INPS del 2019, nonché negli effetti economici negativi della pandemia.

La proposta si fonda sul piano di risanamento sopra illustrato, fondato sulla continuità aziendale indiretta, mediante l'affitto e la successiva cessione dell'azienda alla *newco* appositamente costituita [REDACTED] partecipata e amministrata da ex soci, con trasferimento in blocco del personale e salvaguardia dei livelli occupazionali.

Con riferimento al contenuto economico dell'offerta, la Cooperativa ha proposto di transigere il debito erariale complessivo mediante il pagamento dell'importo di euro 700.000, pari al 42,16% del credito complessivo comprensivo di sanzioni e interessi e al 51,81% del solo debito in linea capitale, prevedendo la corresponsione di tale importo in forma dilazionata, con pagamento di euro 350.000 entro il 30.12.2026, euro 120.000 entro il 31.12.2027, euro 120.000 entro il 31.12.2028 ed euro 110.000 entro il 31.12.2029, con riserva di proprietà sull'azienda per tutta la durata della rateazione del prezzo di cessione.

La Cooperativa ha illustrato la convenienza della proposta per l'Amministrazione finanziaria, evidenziando che, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, il valore di realizzo dell'attivo sarebbe risultato estremamente contenuto, sostanzialmente limitato al valore atomistico dei beni strumentali, con conseguente assenza di un apprezzabile soddisfacimento del credito erariale. Per tali ragioni è stata esclusa la presenza di concrete prospettive di esperibilità di azioni revocatorie o risarcitorie, dando conto delle verifiche svolte sugli atti di gestione e sui flussi finanziari degli ultimi esercizi.

Infine, la Cooperativa ha richiamato la relazione di attestazione redatta dal dott. Marcello Dalla Costa, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano di risanamento e la maggiore convenienza della proposta transattiva rispetto all'alternativa liquidatoria, concludendo nel senso che la proposta assicurasse all'Erario una soddisfazione più elevata e più tempestiva rispetto a quella conseguibile in caso di apertura di una procedura concorsuale liquidatoria.

*
Si precisa che l'Esperto dotto Tomasi è stato progressivamente reso edotto di tutto quanto sopra, in ultimo con apposita *video call* di aggiornamento del giorno 10.4.2026 ad ore 9.00, alla quale hanno preso parte l'Esperto e l'avv. Michela Giordani, gli *advisors* e il consulente dott. Umberto Andolfo, nell'ambito della quale l'Esperto ha espresso generale favore per il progetto intrapreso dalla Cooperativa, anche alla luce delle indicazioni ricevute informalmente nelle *video call* tenute alla presenza di Agenzia delle Entrate e di cui si è dato puntualmente conto nell'istanza di proroga delle misure protettive e cautelari.

V. L'AUTORIZZAZIONE EX ART. 22 CCII E LA CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI ATTI

L'art. 22, primo comma, lett. d), CCII attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare, nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, il trasferimento dell'azienda o di rami della stessa, anche in deroga alla disciplina ordinaria di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., laddove tale operazione risulti funzionale alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

La norma si colloca nel solco di un rafforzamento del ruolo del Giudice quale garante dell'equilibrio tra esigenze di flessibilità dell'impresa in crisi e tutela del ceto creditorio, consentendo la realizzazione di operazioni straordinarie idonee a preservare il valore dell'impresa e a prevenire lo scenario liquidatorio.

Come chiarito dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza di merito, il trasferimento autorizzabile ai sensi dell'art. 22, lett. d), CCII ricomprende le operazioni di cessione dell'azienda *"in qualunque forma"*, ivi incluse quelle realizzate all'esito di un percorso di continuità indiretta, restando invece estranee le mere operazioni di riorganizzazione societaria quali fusioni o scissioni, che non determinano un effetto traslativo del complesso aziendale. La *ratio* della previsione risiede proprio nella possibilità di neutralizzare la responsabilità solidale del cessionario prevista dall'art. 2560, secondo comma, c.c., nella misura in cui ciò risulti necessario per rendere appetibile l'operazione e massimizzare il valore di realizzo, senza sacrificare gli interessi dei creditori.

Il legislatore ha inoltre attribuito al Tribunale il potere di dettare, nel decreto autorizzativo, le misure ritenute opportune al fine di tutelare gli interessi coinvolti, introducendo uno strumento di elastica modulazione dell'autorizzazione giudiziale. In tale prospettiva, la funzione dell'autorizzazione non è meramente permissiva, ma conformativa, potendo il giudice incidere sulle modalità di destinazione del corrispettivo, sulle garanzie offerte e, più in generale, sull'assetto dell'operazione, affinché il trasferimento risulti effettivamente orientato alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori¹.

Un ulteriore presidio è rappresentato dal principio di competitività, oggi espressamente richiamato dall'art. 22, lett. d), CCII: tale principio impone al Tribunale di verificare che la selezione dell'acquirente sia avvenuta secondo modalità idonee ad individuare e raccogliere le migliori condizioni di mercato, tenendo conto del confronto tra il prezzo offerto, il valore di realizzo in ipotesi liquidatoria e le concrete prospettive di continuità.

Secondo la giurisprudenza di merito, la verifica che il Tribunale è chiamato ad effettuare al fine di autorizzare la cessione del complesso aziendale deve tenere conto anche della funzionalità dell'operazione rispetto alla continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei

¹ Walter Kluwer, *Codice della Crisi d'impresa commentato*, art. 22 CCII, nota a cura di M. Fabiani;

creditori, tenendo anche conto del confronto tra il prezzo offerto e il valore di liquidazione e il rispetto del principio di competitività.²

Nel caso di specie, l'operazione di cessione dell'azienda alla società ██████████ S.r.l. si inserisce coerentemente nel percorso di composizione negoziata intrapreso, risultando sostenuta da una perizia di stima indipendente, da un piano di risanamento attestato e da una proposta irrevocabile di acquisto che garantisce la continuità operativa, la salvaguardia dei livelli occupazionali e una provvista finanziaria destinata integralmente alla soddisfazione del credito erariale. Il trasferimento risulta pertanto funzionale non solo alla continuità aziendale indiretta, ma anche a un esito regolatorio della crisi più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come già evidenziato, l'art. 22, primo comma, lett. d), CCII subordina l'autorizzazione al trasferimento dell'azienda alla verifica della funzionalità dell'operazione rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, imponendo altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

Tale principio, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, non postula l'applicazione di schemi rigidi o formalizzati, ma richiede che, anche in presenza di un'offerta già individuata, il mercato venga adeguatamente sondato attraverso modalità idonee, proporzionate al caso concreto e coerenti con le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento di composizione negoziata.

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha affermato che la verifica del principio di competitività può essere realizzata mediante forme di pubblicità semplificate, purché effettive, tali da consentire l'emersione di eventuali offerte concorrenti a condizioni comparabili, tenendo conto dello stato delle trattative, del tempo già intercorso dall'avvio del percorso e delle scadenze che gravano sull'operazione. In questa prospettiva, è stato ritenuto sufficiente il ricorso a pubblicazioni sui siti istituzionali e specializzati per un periodo limitato, qualora l'operazione si collochi in una fase avanzata della procedura e risulti già preceduta da un ampio e documentato confronto con il mercato³.

² Tribunale di Alessandria, ordinanza del 6.10.2025: osserva l'assenza nel parere dell'Esperto di una motivazione analitica che confronti i valori stimati e il prezzo offerto e un'inadeguata pubblicità dell'avviso di vendita, avvenuta per un breve periodo di tempo e senza il coinvolgimento dell'Esperto nelle operazioni di sollecitazione. Con riguardo al rispetto del principio di competitività cfr. Tribunale di Cuneo del 26.9.2025, osserva che laddove il procedimento di vendita sia stato avviato sulla base e alle condizioni dell'unica offerta pervenuta non rileva l'assenza di una relazione di stima sul valore dell'azienda da cedere.

³ Tribunale di Padova, ordinanza del 10.3.2025 (dott. Giovanni G. Amenduni), con la quale il Tribunale ha disposto che la società istante provvedesse alla sola pubblicazione per il tempo di 15 giorni sul sito del Tribunale di Padova, e sui siti "pvp.giustizia.it", "fallcoaste.it" e "astegiudiziarie.it", dell'invito a manifestare interesse all'acquisto dei rami d'azienda alle condizioni di cui all'offerta irrevocabile d'acquisto



Nel caso di specie, la necessità di procedere con urgenza risulta particolarmente accentuata. Il percorso di composizione negoziata intrapreso dalla Cooperativa è infatti prossimo alla naturale scadenza del termine massimo di 360 giorni prevista per il giorno 2.6.2026, con la conseguenza che un ulteriore differimento delle operazioni funzionali al risanamento rischierebbe di pregiudicare irrimediabilmente l'esito delle trattative in corso e di vanificare il progetto di continuità indiretta faticosamente costruito.

Tale circostanza impone un bilanciamento particolarmente attento tra l'esigenza di apertura al mercato e quella, altrettanto rilevante, di assicurare la tempestiva realizzazione dell'operazione, evitando stasi procedurali incompatibili con la fisiologia della composizione negoziata.

Si tenga altresì presente ai fini del corretto svolgimento della competitività finalizzata al trasferimento di azienda, che il futuro cessionario dovrà subentrare nella concessione del MAAP in forza della quale la Cooperativa medesima opera. Tale circostanza renderà necessario un previo nulla osta da parte del MAAP affinché il futuro cessionario dell'azienda (chiunque esso sia) possa continuare ad operare.

In questo contesto, la Cooperativa ha ritenuto conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali predisporre una procedura di sollecitazione del mercato limitata nel tempo, con pubblicazione dell'invito a manifestare interesse sui siti ritenuti idonei (quali www.pvpgiustizia.it, www.astegiudiziarie.it, www.fallcoaste.it e il sito del Tribunale di Padova) per un periodo di 15 giorni, termine che appare congruo e proporzionato in relazione:

- (i) allo stato avanzato del percorso di CNC;
- (ii) alla natura dell'azienda, caratterizzata da una componente prevalentemente immateriale e fortemente connessa al contesto operativo del MAAP;
- (iii) alla necessità che il futuro cessionario sia soggetto gradito al MAAP.

A valle di tali considerazioni, la Cooperativa ha quindi predisposto una bozza di bando per la raccolta di manifestazioni di interesse, funzionale ad assicurare il rispetto del principio di competitività e, al contempo, a preservare l'effettività dell'operazione di risanamento (**doc. 11 – bozza bando proposta irrevocabile acquisto**).

Il bando ipotizzato ha ad oggetto l'acquisto del ramo di azienda relativo all'attività di movimentazione e scarico merci svolta presso il MAAP di Padova, come analiticamente descritta nella perizia di stima redatta dal dott. Enrico Grigolin, e prevede la messa a disposizione degli operatori interessati della documentazione rilevante mediante apposita *data room*. L'avviso proposto individua un prezzo minimo coerente con il valore economico dell'azienda risultante dalla perizia, valorizzando la componente immateriale del complesso aziendale, nonché l'assunzione delle correlate passività di natura lavoristica e previdenziale. In particolare, la base d'asta per l'acquisto è stata individuata in euro 360.000



così determinata: enterprise value per euro 1.313.000; posizioni passive per euro 948.000 e valore dell'azienda (arrotondato) per euro 360.000.

Le manifestazioni di interesse sono destinate ad essere valutate non solo sulla base del prezzo offerto, ma anche tenendo conto delle modalità e tempistiche di pagamento, delle garanzie prestate e della struttura giuridica dell'operazione proposta, nonché della concreta possibilità di assicurare la prosecuzione dell'attività nel peculiare contesto del MAAP, anche mediante il necessario nulla osta dell'ente concedente.

La procedura delineata consente, ad avviso di chi scrive, di verificare in modo effettivo e trasparente l'eventuale esistenza di soluzioni migliorative rispetto a quella già individuata, senza sacrificare le esigenze di rapidità imposte dalla fase in cui versa il procedimento, coerentemente con la funzione dell'autorizzazione giudiziale ex art. 22 CCII, quale strumento di garanzia degli interessi coinvolti e di presidio della continuità aziendale.

Va infine evidenziato che l'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 22 CCII è destinata a conservare i propri effetti ai sensi dell'art. 24, primo comma, CCII, disposizione che assicura la stabilità degli atti, dei pagamenti e delle garanzie legalmente posti in essere in esecuzione della composizione negoziata, escludendone la revocabilità e l'inefficacia nell'ipotesi di successivo accesso dell'imprenditore a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. La conservazione degli effetti dell'autorizzazione assume rilievo centrale ai fini della certezza giuridica dell'operazione di trasferimento, tutelando l'affidamento del soggetto acquirente e rendendo effettivamente praticabile una soluzione di continuità indiretta, coerente con la funzione anticipatoria e conservativa assegnata dal legislatore alla composizione negoziata della crisi.

Tanto premesso e considerato, Cooperativa Reduci Combattenti Partigiani Nicolò Tommaseo, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'III.mo Tribunale adito Voglia, ai sensi dell'art. 22, primo comma lett. d), CCII:

1. autorizzare il trasferimento dell'azienda della Cooperativa in favore della società [REDACTED] alle condizioni di cui alla proposta irrevocabile di acquisto prodotta in atti, in deroga agli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c. e, pertanto, autorizzare la Cooperativa ad accettare la cennata proposta con conservazione degli effetti autorizzativi, anche nell'ipotesi di successivo accesso della ricorrente a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice ai sensi dell'art. 22, comma 1-*bis* e 24, primo comma, CCII nei limiti e secondo le modalità ritenute opportune per tutelare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori.



Ad integrazione della documentazione già prodotta con il ricorso per la conferma delle misure protettive e successiva istanza di proroga si producono i seguenti documenti:

doc. 1: visura storica Coop. RCP;

doc. 2: concessione MAAP;

doc. 3: dichiarazione di accettazione della proroga da parte dell'Esperto;

doc. 4: piano di risanamento aggiornato;

doc. 5: visura evasione protocollo 176047/2025 costituzione [REDACTED];

doc. 6: perizia valore azienda dott. Enrico Grigolin;

doc. 7: attestazione dott. Marcello Dalla Costa;

doc. 8: proposta irrevocabile acquisto azienda;

doc. 9: proroga proposta irrevocabile di acquisto;

doc. 10: proposta transazione fiscale trasmessa in data 11.4.2026;

doc. 11: bozza bando proposta irrevocabile acquisto.

Con osservanza.

Padova, 23.4.2026

Avv. Filippo Lo Presti

